



**PROVINCIA DI CUNEO  
C O M U N E D I S A L U Z Z O  
V E R B A L E  
di Deliberazione del Consiglio Comunale**

N. 71

**Affidamento della riscossione coattiva delle entrate comunali al soggetto preposto alla riscossione nazionale – agenzia delle entrate riscossione**

Convocato, mediante avvisi scritti, per le ore 18:00 del giorno ventisei del mese di novembre dell'anno duemilaventicinque, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nel giorno di cui sopra, si è riunito nella solita sala del Palazzo Civico, ed i lavori, dopo che il Presidente Sig. Momberto Andrea, riconosciuta legale l'adunanza, ha assunto la Presidenza, sono iniziati alle ore 18:15.

Sono stati convocati i Signori:

- 1) Demaria Franco, 2) Momberto Andrea, 3) Vassallo dott. Andrea, 4) Ruatta geom. Giuliano Carlo, 5) Cravero rag. Silvana, 6) Bertola arch. Roberto, 7) Battisti geom. Paolo, 8) Tagliano dott. Andrea, 9) Ponso Giorgio, 10) Lauro dott. Corrado, 11) Valenzano prof. Nicolò, 12) Damiano dott. Giovanni, 13) Daniele geom. Alberto, 14) Sanzonio arch. Paola, 15) Capitini Claudio, 16) Giordana avv. Nicolò, 17) Conte prof. Riccardo.

Sono assenti i Signori

Bertola arch. Roberto, Damiano dott. Giovanni, Conte prof. Riccardo.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, lett. a) del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, il Segretario Generale Signor Flesia Caporgno dott. Paolo.

Sono stati invitati a partecipare alla seduta la Vicesindaca Neberti avv. Francesca e gli Assessori Comunali Falda dott. Enrico, Gullino dott.ssa Attilia, Rosso avv. Fiammetta, Bravo geom. Gianpiero.

Sono assenti i Signori

Rosso avv. Fiammetta.

Sono stati altresì invitati il Prosindaco e i Consultori in rappresentanza della Comunità di Castellar, ai sensi dell'art. 42 dello Statuto Comunale; è presente il Prosindaco Demarchi geom. Eros.

Il Signor Momberto Andrea, nella sua qualità di PRESIDENTE, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

*(sintesi da trascrizione audio)*

Il Presidente del Consiglio Sig. Momberto cede la parola alla Consigliera Cravero per illustrare la deliberazione.

La Consigliera rag. Cravero premette che nella Commissione bilancio la Dirigente dott.ssa Nari ha spiegato ampiamente l'argomento.

Informa che con la deliberazione in oggetto si conferma l'affidamento della riscossione coattiva di tutte le entrate comunali (tributi, sanzioni regolamentari, violazione al Codice della strada e altre entrate patrimoniali), ossia dei crediti non esigibili direttamente da parte del Comune, all'Agenzia delle Entrate – Riscossione; l'affidamento viene rinnovato per un periodo di 5 anni, salvo diversa deliberazione del Consiglio o modifiche normative.

Sottolinea che i vantaggi da parte del Comune sono la continuità con il sistema di riscossione nazionale; nessuna necessità da parte del Comune di aprire un nuovo conto corrente dedicato (che causerebbe un ulteriore aggravio di lavoro per l'ufficio); i costi contenuti e certi: un importo fisso di 1500 euro annui più 1% sulle somme effettivamente riscosse.

Osserva che non sono emersi dubbi sull'opportunità di rinnovare l'affidamento.

Termina con un sentito ringraziamento, a nome di tutto il gruppo consiliare di maggioranza, alla dirigente dott.ssa Nari e a tutti i suoi collaboratori, per il lavoro svolto con impegno e professionalità, che consente di garantire continuità ed efficienza nella gestione delle entrate.

Il Presidente del Consiglio, visto che non ci sono richieste di intervento, pone in votazione lo schema di deliberazione relativo al seguente punto all'ordine del giorno della seduta consiliare odierna, ad oggetto:

## AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI AL SOGGETTO PREPOSTO ALLA RISCOSSIONE NAZIONALE – AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare degli enti locali;
- il Regolamento generale delle entrate comunali;

Visti, in particolare, l'art. 1, commi da 1 a 3, e l'articolo 2, comma 2, del D.L. n. 193/2016, che così dispongono, rispettivamente:

- «*1. A decorrere dal 1° luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia sono sciolte . . . Le stesse sono cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte . . . 2. Dalla data di cui al comma 1, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 . . . è attribuito all'Agenzia delle entrate . . . ed è svolto dall'ente strumentale di cui al comma 3. 3. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, è istituito, a far data dal 1° luglio 2017, un ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione», ente strumentale dell'Agenzia delle entrate sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze. . .»;*
- «*2. A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate»;*

Preso atto che il Comune, previa adozione di apposita deliberazione, può quindi avvalersi o continuare ad avvalersi, per la riscossione delle proprie entrate, del soggetto preposto alla riscossione mediante iscrizione a ruolo di cui al D.P.R. n. 602/1973 (prima Equitalia S.p.A., ora Agenzia delle Entrate – Riscossione). Tale affidamento diretto di funzioni pubbliche è fondato su una disposizione di legge precettiva e non soggiace, pertanto, alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) né, in generale, alle disposizioni normative in materia di tutela della concorrenza;

Richiamato il "Regolamento generale delle Entrate comunali" del Comune di Saluzzo adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 151 del 22/12/1999 e successive modificazioni, ove è previsto che il Consiglio comunale determina la forma di gestione e le modalità di riscossione delle entrate, anche disgiuntamente per singola entrata, secondo quanto previsto dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Dato atto che, ai sensi del Decreto Legge n. 193/2016, convertito con modificazioni nella Legge n. 225/2016 a decorrere dal 1° luglio 2017 le amministrazioni locali possono affi-

dare, previa deliberazione consiliare, all'Agenzia delle Entrate - Riscossione (AdER), soggetto preposto alla riscossione nazionale, le attività di riscossione spontanea e coattiva delle proprie entrate tributarie o patrimoniali e che la riscossione continua ad avvenire mediante ruolo, come disciplinato dal DPR n. 602/1973;

Dato atto che, con deliberazione consiliare n. 76 del 26.11.2020 si era già stabilito di individuare, quale modalità per la riscossione coattiva delle entrate tributarie e di quelle relative alle violazioni ai regolamenti comunali, nonché di tutte le altre entrate patrimoniali dell'ente, incluse le sanzioni per violazioni al Codice della Strada, la riscossione mediante ruolo di cui al Dpr. n. 602/1973 e di affidare, pertanto, all'Agenzia delle Entrate - Riscossione e per il periodo 01/11/2021 - 31/12/2025 il servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e di quelle relative alle violazioni ai regolamenti comunali, nonché di tutte le altre entrate patrimoniali del Comune di Saluzzo;

Rilevato che l'art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999 recante norme in materia di riordino del servizio nazionale della riscossione, come modificato dall'art. 1 commi 14,15 e 16 della legge 234/2021 ha stabilito i seguenti compensi per le attività dell'agente nazionale per la riscossione mediante ruolo:

- a) una quota, a carico del debitore, denominata "spese esecutive", correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte dell'agente della riscossione, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spese oggetto di rimborso;
- b) una quota, a carico del debitore, correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione, da determinare con il decreto di cui alla lettera a);
- c) una quota, a carico degli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, trattenuta all'atto dei riversamenti, a qualsiasi titolo, in favore di tali enti, in caso di emanazione da parte dell'ente medesimo di un provvedimento che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme affidate, nella misura determinata con il decreto di cui alla lettera a);
- d) una quota, trattenuta all'atto del riversamento, pari all'1 per cento delle somme riscosse, a carico degli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, che si avvalgono dell'agente della riscossione. Tale quota può essere rimodulata fino alla metà, in aumento o in diminuzione, con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto dei carichi annui affidati e dell'andamen-

to della riscossione.

Le quote riscosse ai sensi del comma 3 sono riversate dall'agente della riscossione entro il giorno quindici del mese successivo a quello in cui il medesimo agente della riscossione ha la disponibilità delle somme e delle informazioni complete relative all'operazione di versamento effettuata dal debitore;

Considerato che l'affidamento del servizio di riscossione all'Agenzia delle Entrate - Riscossione, può essere considerato vantaggioso in merito ai seguenti aspetti:

- la gestione della riscossione coattiva delle entrate in modalità esclusivamente diretta non sia nell'immediato possibile, sia per la mancanza all'interno dell'Ente delle necessarie dotazioni umane e strumentali, sia per la complessità della gestione delle procedure esecutive e cautelari;
- le altre forme di gestione del servizio di riscossione ammesse dalla normativa, quali le forme associative e l'affidamento a società, non sono utilizzabili nel breve termine sia per la complessità della loro attivazione e sia per i vincoli normativi esistenti;
- l'affidamento della riscossione delle entrate comunali all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, data la struttura normativa ed organizzativa esistente, garantisce l'imparzialità e la trasparenza proprie della Pubblica Amministrazione, tenuto conto dello stringente controllo pubblico a cui tale Ente è assoggettato in base all'art. 1 del D.L. n. 193/2016, dando così maggiori garanzie in termini di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa;
- il concessionario nazionale, che ha competenza esclusiva nella riscossione dei tributi erariali, spesso è in grado di formare una "massa critica" nei confronti del debitore, consentendo così l'avvio di procedure di esecuzione forzata altrimenti precluse per i soli crediti comunali, a causa della prevalente modesta entità rispetto ai limiti di legge previsti per l'avvio di tali procedure;
- al concessionario nazionale è consentito l'accesso diretto alle banche dati necessarie all'avvio delle procedure esecutive e cautelari, nonché la possibilità di attivare pignoramenti a seguito dei controlli di cui all'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 (verifica inadempienti) ed all'art. 80 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 (regolarità fiscale), di cui potrebbero così beneficiare anche i crediti dell'ente locale;
- non è necessario prevedere l'attivazione di un sotto conto corrente bancario intestato al Comune e dedicato alla riscossione delle entrate, come previsto dalla recente normativa intro-

- dotta dalla Legge di Bilancio 2020 (L. n. 160/2019) per i soli concessionari privati;
- gli oneri riconosciuti dall'art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999 in favore dell'Agenzia delle entrate – Riscossione evidenziano un costo massimo in capo all'Ente del 1% delle somme incassate (di gran lunga inferiore agli aggi riconosciuti dagli Enti affidatari ad operatori privati), fatto salvo il rimborso delle eventuali spese di notifica o delle spese esecutive nei soli casi previsti dalla legge;
  - la presenza di uno sportello locale in Saluzzo, ubicato in Via della Resistenza n. 6, a disposizione di tutti i cittadini e, in particolare, di quei soggetti che non possono usufruire delle modalità telematiche;

Ritenuto dunque di proseguire nell'affidamento all'Agenzia delle Entrate Riscossione il servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali dell'ente, comprese le entrate derivanti da violazioni ai regolamenti comunali e le sanzioni per violazioni al codice della strada, ai sensi del comma 2 dell'art. 2 del Decreto legge n. 193/2016, come modificato dall'art. 35 del Decreto Legge n. 50/2017, con le modalità ed alle condizioni economiche stabilite dalle norme in materia;

Dato atto che per il servizio di cui al presente provvedimento è prevista la corresponsione di un aggio al concessionario e rimborsi spese, stimati in € 1.500,00 annui;

Sentita la prima Commissione consiliare permanente in data 19.11.2025;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Dato atto, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, del parere, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, seguente ed agli atti:

- parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi Finanziari in ordine alla regolarità tecnica-contabile in data 21.11.2025;

Con voti favorevoli 14 su 14 presenti e n. 14 votanti, palesemente espressi,

## D E L I B E R A

1. Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata ed approvata.
2. Di individuare, per i motivi esposti in premessa, quale modalità per la riscossione coattiva delle entrate tributarie e di quelle relative alle violazioni ai regolamenti comunali, nonché di tutte le altre entrate patrimoniali dell'ente, incluse le sanzioni per violazioni al

Codice della Strada, la riscossione mediante ruolo di cui al DPR. n. 602/1973.

3. Di affidare, pertanto, all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, alla quale è attribuita la funzione pubblica della riscossione nazionale, in continuità con il periodo precedente il servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e di quelle relative alle violazioni ai regolamenti comunali, nonché di tutte le altre entrate patrimoniali del Comune di Saluzzo.
4. Di stabilire che il presente affidamento resta valido fino ad espressa e difforme deliberazione del Consiglio comunale, fatte salve eventuali modifiche normative.
5. Di trasmettere copia del presente atto ai responsabili delle singole entrate affinché provvedano a porre in essere gli atti e le attività necessarie a dare attuazione al presente provvedimento, per quanto di loro competenza.
6. Di dare atto che la spesa per il servizio di cui al presente provvedimento è stimata in euro 1.500,00 annui e che tale spesa trova copertura negli stanziamenti di bilancio relativi alla riscossione dei tributi, entrate patrimoniali e sanzioni codice della strada.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che il 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, prevede che le deliberazioni del Consiglio, in caso di urgenza, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti;

Con voti favorevoli 14 su 14 presenti e n. 14 votanti, palesemente espressi,

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, stante la necessità della continuità del servizio.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale

**IL PRESIDENTE**  
Momberto Andrea

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Flesia Caporgno dott. Paolo \*\*

\*\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa